

STATUTO DELLA “FONDAZIONE FLAVIO FILIPPONI”
Fondazione Onlus

Art. 1 - Costituzione

È costituita , per iniziativa dei coniugi Signori:

Filipponi Mauro , nato a Senigallia (AN) il 13-9 1946 e **Renda Gisella** , nata a Genova il 26-7-1946 , una Fondazione , avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale(ONLUS) , con denominazione: “**Fondazione Flavio Filipponi**”- **Fondazione onlus** in memoria del figlio **Flavio Filipponi** prematuramente scomparso.

Alla Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 460/1997 e successive normative relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale(Onlus)

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Casorate Primo (PV), via Monte Grappa n° 7 .

Art. 3 – Ambito territoriale e durata

L'attività della Fondazione si svolge in ambito nazionale ed internazionale ed ha durata illimitata.

Art.4-Finalità

La fondazione è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale .

Non ha finalità di lucro e ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

-Beneficenza

-Assistenza sociale

-Assistenza sanitaria

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Scopo fondamentale è quello di assicurare ai bambini ovunque nel mondo il diritto alla vita ed alla salute , combattendo con ogni mezzo la fame e la malattia. Per raggiungere questo scopo la Fondazione ha la facoltà di scegliere e di sostenere finanziariamente i progetti di aiuto ai bambini con totale libertà ed indipendenza di giudizio là dove è più grande la povertà e più impellente la necessità di interventi .Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure in collegamento o a sostegno di altre organizzazioni onlus che si prefiggono gli stessi obiettivi.

Art. 5- Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- dal fondo di dotazione originario di euro 100.000,00 (centomila) conferito dai fondatori con atto di donazione;
- beni mobili o immobili, donazioni, lasciti testamentari, elargizioni,oblazioni ed erogazioni che possano pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, donazione, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione .

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione

siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento hanno le medesime finalità .

Art. 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Revisore dei Conti

Art .7 Il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui:

- un Presidente nominato a vita nell'atto costitutivo, in persona del dott. Filipponi Mauro
- un Vice-Presidente nominato a vita nell'atto costitutivo , in persona della Dott.ssa Renda Gisella
- Cinque consiglieri

Il primo consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio , scaduto per decorrenza del mandato, rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio. Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) nominare il Revisore dei Conti
- d) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri;
 - a. deliberare in merito all'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. su richiesta motivata del Presidente o di almeno due membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno quindici giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il tutto salvo quanto disposto ai successivi articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione .

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o membro più anziano del consiglio.

Se venuti meno per rinuncia o decesso il Presidente e/o il Vice Presidente nominati a vita nell'atto costitutivo, il Presidente e o il Vice Presidente che si succederanno, saranno eletti dal consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

Il Segretario del consiglio di amministrazione supporta il Presidente e ha il compito di redigere e di conservare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Il Revisore dei conti

Il revisore dei conti, che è eletto dal Consiglio di Amministrazione, salvo che per quello di prima nomina, eletto in sede di atto costitutivo, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante relazioni sui bilanci preventivi ed consuntivi approvati dal consiglio di amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e sarà rieleggibile.

Art.10 - Durata delle cariche

Le cariche dei componenti del consiglio, salvo rinuncia o impedimento di qualsivoglia natura, durano cinque esercizi, salvo che per il Presidente ed il Vice Presidente, eletti a vita nell'atto costitutivo.

Art. 11 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile (rendiconti).

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 12 - Modifiche allo statuto e dell'atto costitutivo

Le proposte di modifiche allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate dai membri del Consiglio ed approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri.

L'atto di fondazione e lo statuto possono essere modificati dall'autorità pubblica solo nel caso in cui:

-La modifica avviene per evitare interferenze e dispersione di mezzi e consiste nel **coordinamento** dell'attività di più fondazioni tramite delimitazione delle aree geografiche di intervento o distinzione delle categorie dei beneficiari di ciascuna (art.26 c.c)

Art.13. Scioglimento e liquidazione della fondazione

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo.

Se vengono a mancare i presupposti del riconoscimento per difetto originario o successivo, si procede alla revoca dell'atto costitutivo con messa in liquidazione della fondazione.

Quando lo scopo della fondazione non è stato raggiunto e quando lo scopo è divenuto impossibile si procede all'estinzione e alla liquidazione della Fondazione.

La Fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione quando si vuole modificare lo scopo della fondazione attraverso una fusione con altre fondazioni.

La fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione prima che l'autorità pubblica imponga l'unificazione delle amministrazioni di più fondazioni in un unico organo comune a tutti gli enti.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei dei membri del consiglio di Amministrazione

Alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica segue la liquidazione del patrimonio (art.30) secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

I beni che residuano dopo la liquidazione debbono essere attribuiti ad altri Enti-onlus che hanno fini di beneficenza a favore dell'infanzia. (art.31 c/c)secondo quanto meglio oltre indicato.

La Fondazione più precisamente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini

di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano- Via Largo Quinto Alpini n.15 , il 27 ottobre 2008